

REG. ORD. 102
DEL 05.11.2021

ISTITUTO OMNICOMPRESIVO - VIGGIANELLO
Prot. 0003691 del 06/11/2021
01-01 (Entrata)



COMUNE DI VIGGIANELLO PROVINCIA DI POTENZA

OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DELLA II CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DELL'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI VIGGIANELLO NEL GIORNO 06.11.2021, AL FINE DI CONTENERE LA DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DA COVID-19

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 Luglio 2021, n.105 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che all'articolo 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 Dicembre 2021;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833 del 23/12/1978, il quale dispone che :<< Il Ministro della Sanita' puo' emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni. ... Nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta Regionale o dal Sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente piu' comuni e al territorio comunale >>

VISTO l'articolo 32 e 117 , comma 2° nonché l'articolo 118 della Costituzione

VISTA la Legge 23 agosto 1988 , n° 400

VISTO il documento "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico" del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione del 3 Novembre 2021

VALUTATO il principio di "precauzione" in materia sanitaria , laddove "in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive... dirette a prevenire il rischio medesimo (Trattato di Maastricht - Costituzione Europea art. III-233 - art. 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea)

PRESO ATTO che in data 05.11.2021, dal Dirigente Medico di Igiene e Sanità Pubblica territorialmente competente e dal Medico di Medicina Generale è stato comunicato l'esito di un tampone antigenico da cui si evince la positività di un alunno frequentante la seconda classe della scuola secondaria di I grado dell'Istituto Omnicomprensivo di Viggianello

CONSIDERATO che stesso in data 05.11.2021 gli alunni frequentanti la seconda classe della scuola secondaria di I grado dell'Istituto Omnicomprensivo di Viggianello sono stati sottoposti a tampone molecolare naso-faringeo dal

personale dell'Azienda Sanitaria locale e che i risultati dei suddetti test non sono stati ancora comunicati

RITENUTO pertanto opportuno adottare misure precauzionali di contenimento della pandemia, disponendo la sospensione delle attività didattiche in presenza limitatamente alla seconda classe della scuola secondaria di I grado dell'Istituto Omnicomprensivo di Viggianello

SENTITO il Dirigente scolastico dell'Istituto Omnicomprensivo di Viggianello

ORDINA

La narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Per le motivazioni esposte in narrativa, che ivi si intendono integralmente trascritte, la **SOSPENSIONE** delle attività didattiche in presenza limitatamente alla seconda classe della scuola secondaria di I grado dell'Istituto Omnicomprensivo di Viggianello nel giorno 06 Novembre 2021, al fine di contenere in via precauzionale la diffusione della pandemia da Covid-19.

Si evidenzia che resta in capo alla Dirigenza scolastica, la facoltà di svolgere le attività didattiche attraverso la modalità a distanza (DAD)

AVVERTE

- Che in caso di mancata ottemperanza agli ordini di cui alla presente ordinanza i trasgressori saranno puniti ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 se ed in quanto i comportamenti posti in essere esulano dall'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33, con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma I del D.L. 25.03.2020, n. 19
- Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Viggianello, nonché alla Comunità Locale con ogni mezzo idoneo ed ai seguenti Uffici, per le rispettive competenze:

- AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO OMNICOMPRESIVO DI VIGGIANELLO
- ALLA PREFETTURA DI POTENZA
- AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI VIGGIANELLO
- AL COMANDO STAZIONE CARABINIERI FORESTALI DI VIGGIANELLO

Dalla Residenza Municipale, li 05.11.2020


**IL SINDACO
ANTONIO RIZZO**

